

## D.G. Agricoltura

**D.d.g. 24 gennaio 2012 - n. 386**

**Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande di adesione alla deroga nitrati ai sensi della decisione di esecuzione della commissione del 3 novembre 2011 che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Visti

- la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- il d.m. 7 aprile 2006 «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (e.a.), di cui all'articolo 38 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152» ed, in particolare, l'articolo 26 (modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione);
- la d.g.r. 11 ottobre 2006 n. VIII/3297 avente ad oggetto: «Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs.152/2006: criteri di designazione ed individuazione»;
- la d.g.r. n. XI/2208 del 14 settembre 2011 di approvazione del programma d'azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile;
- decisione di esecuzione della commissione del 3 novembre 2011 che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2011) 7770]
- la d.g.r. IX/2739 del 22 dicembre 2011 di Presa d'atto della decisione di esecuzione della commissione del 3 novembre 2011 che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero c(2011) 7770];

Considerato che ai sensi della d.g.r. IX/2739 del 22 dicembre 2011 richiamata è demandata al direttore generale della dg agricoltura:

- la definizione delle procedure di controllo, di monitoraggio e la reportistica da adottare per la corretta applicazione della deroga;
- la trasmissione del presente atto ai Ministeri competenti;
- la definizione con propri atti delle procedure applicative che le imprese agricole dovranno seguire per aderire alla deroga, anche in accordo con le altre Regioni ed i Ministeri interessati;

Preso atto del lavoro di coordinamento compiuto dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dal Ministero dell'Ambiente, con il supporto del Centro Ricerche Produzioni Animali CRPA s.p.a. di Reggio Emilia che ha comportato la definizione di linee guida condivise che forniscono elementi comuni per l'interpretazione degli alcuni aspetti prettamente tecnico/amministrativi della Decisione di esecuzione della Commissione al fine di garantirne una applicazione omogenea.

Ritenuto necessario, da parte del dirigente della UO competitività, al fine di consentire alle imprese agricole di poter aderire alla deroga entro il termine del 15 febbraio 2012, dare attuazione immediata alla Decisione della Commissione Europea, tramite:

- a) la definizione e approvazione delle disposizioni attuative, come da allegato 1 al presente decreto di cui è parte integrante e sostanziale, che recepiscono le linee guida condivise con le altre Regioni in deroga e altresì stabiliscono le modalità di accesso che le imprese agricole possono utilizzare per aderire alla deroga;
- b) l'apertura delle fase di presentazione delle domande di adesione alla deroga a partire dal 25 gennaio 2012 fino al

15 febbraio 2012, come disposto dalla Decisione di Esecuzione della Commissione.

Riferito che tali disposizioni attuative sono state oggetto di consultazione con le Amministrazioni Provinciali nel Tavolo tecnico del 18 gennaio 2012 e del Gruppo di Lavoro nitrati, cui partecipano le Organizzazioni Professionali Agricole, i Centri di Assistenza Agricola, ARPA, ERSAF, UPL nella riunione del 19 gennaio 2012.

Considerato quindi opportuno, a seguito delle consultazioni di cui al precedente punto di demandare a successivi provvedimenti:

- a) la definizione delle modalità di esecuzione dei controlli sulle aziende agricole che prevedono il coinvolgimento delle Amministrazioni provinciali;
- b) l'individuazione dei soggetti cui affidare i controlli sui trasporti previsti dalla Decisione di esecuzione della Commissione.

Visto l'art 16 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande di adesione alla deroga nitrati ai sensi della Decisione di Esecuzione della Commissione del 3 novembre 2011 che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, di cui all'allegato 1 al presente decreto di cui è parte integrante e sostanziale;

2. aprire la fase di presentazione delle domande di adesione alla deroga a partire dal 25 gennaio 2012 fino al 15 febbraio 2012, come disposto dalla Decisione di Esecuzione della Commissione;

3. di pubblicare il presente decreto sul BURL e sul sito web di Regione Lombardia.

Il direttore generale all'agricoltura  
Paolo Baccolo

— • —

**Direttiva nitrati 676/91/CEE**

**Decisione di Esecuzione della Commissione del 3 novembre 2011 che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole**

**Disposizioni attuative per la presentazione delle domande di adesione**
**Indice**

- 1. Premessa**
- 2. Tipologia di aziende agricole che hanno titolo per chiedere la deroga**
  - 2.1 Identificazione amministrativa dell'azienda agricola
  - 2.2 Modalità di accesso alla deroga di aziende con terreni solo in parte in ZVN
  - 2.3 Modalità di accesso alla deroga di aziende con terreni appartenenti ai territori di due regioni
  - 2.4 Modalità di accesso alla deroga di imprese con terreni appartenenti ai territori di due regioni in cui vige la deroga
  - 2.5 Modalità di accesso alla deroga di aziende senza allevamento ma utilizzatrici di effluenti
  - 2.6 Possibilità di accesso alle deroga di aziende con impianto di biogas e/o di riduzione dell'azoto
- 3. Tipo di effluenti ammissibili alla deroga e tipi di trattamenti (Art 5 decisione)**
  - 3.1 Effluenti bovini
  - 3.2 Effluenti suini
  - 3.3 Effluenti misti
  - 3.4 Stabilizzazione della frazione solida risultante dal trattamento di separazione di liquami suinicoli
  - 3.5 Destinazione delle frazioni solide separate da liquami suinicoli tal quali o digeriti anaerobicamente
  - 3.6 Destinazione delle frazioni chiarificate sottoposte a trattamenti di riduzione del tenore di azoto
  - 3.7 Notifica alla Regione Lombardia delle informazioni relative ai trattamenti
- 4. Gestione dei terreni in ZVN per le aziende in deroga (Art. 7 della decisione)**
  - 4.1 Definizione della superficie aziendale su cui calcolare il 70% dei terreni da destinare alle "colture da deroga"
  - 4.2 Apporto massimo di azoto da effluenti di allevamento sull'intera azienda agricola in deroga
  - 4.3 Aspetti relativi al dosaggio di digestati risultanti da trattamenti misti di liquami bovini e/o suini con aggiunta eventuale di biomasse vegetali
  - 4.4 Pratiche colturali da rispettare
- 5. Il piano di fertilizzazione (il PUA) e la sua gestione amministrativa (art.6 della decisione)**
  - 5.1 Redazione e presentazione annuale del piano di fertilizzazione o PUA
  - 5.2 Efficienza dell'azoto degli effluenti zootecnici in deroga
  - 5.3 Indicazioni sulle tecniche di spandimento a bassa emissione di Azoto per liquami e per letami
  - 5.4 Prescrizione relativa agli apporti di Fosforo
  - 5.5 Calcolo del contenuto di Azoto e di Fosforo negli effluenti
  - 5.6 Mappe a supporto della dichiarazione, che le acque sotterranee sono a contatto con la zona radicale (falda ipodermica)
  - 5.7 Analisi del terreno da effettuare da parte delle aziende (dell'azoto e del fosforo dei terreni e della conducibilità elettrica)
  - 5.8 Modalità di campionamento per le analisi dei terreni
- 6. Modalità di trasporto degli effluenti e documentazione necessaria**
- 7. Presentazione della domanda di accesso alla deroga**
  - 7.1 Come presentare la domanda
- 8. Controlli**
  - 8.1 Controlli amministrativi
  - 8.2 Controlli in loco sulle aziende
  - 8.3 Controlli in loco sui trasporti di effluente
- 9. Esito dei controlli e comunicazioni**
- 10. Rinuncia dagli impegni**
- 11. Sanzioni**
- 12. Ricorsi**

**1. Premessa**

La decisione 2011/721/UE consente ad aziende agricole di applicare ai terreni coltivati in Zone Vulnerabili da Nitrati (di seguito ZVN), un quantitativo di azoto da effluenti bovino e suino superiore ai 170 kg /ha/anno, previsti dall'Allegato III della Direttiva Nitrati. Tale deroga è concessa ad aziende agricole delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, che s'impegnano al rispetto delle condizioni illustrate nel seguito.

Il quantitativo massimo di azoto da effluenti bovini o da frazioni chiarificate di effluenti suinicoli che è consentito applicare in deroga è di 250 kg /ha/anno.

**2. Tipologia di aziende agricole che hanno titolo per chiedere la deroga**

Possono presentare domanda le imprese agricole produttrici e/o utilizzatrici di effluenti zootecnici che hanno terreni in zona vulnerabile ai nitrati ai sensi della DGR 11 ottobre 2006, n. 8/3297 "Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di individuazione e designazione".

**2.1 Identificazione amministrativa dell'azienda agricola**

L'azienda agricola è una struttura definibile come: "insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ed avente una propria autonomia produttiva".

Più aziende agricole possono fare capo ad una "impresa agricola". Questa è identificata dalla Codice Univoco della azienda

agricola (CUAA).

Il beneficiario della deroga è l'impresa agricola, che la applica all'azienda agricola o alle aziende agricole per le quali ha fatto specifica richiesta.

### Casi particolari

#### 2.2 Modalità di accesso alla deroga di aziende con terreni solo in parte in ZVN

Nel caso di un'azienda agricola che abbia tutti i terreni in titolo d'uso (proprietà, affitto, ecc.) nelle ZVN di una delle quattro regioni alle quali si applica la deroga, dovrà chiedere l'accesso alla deroga per la totalità dei terreni in possesso.

Un'azienda agricola che abbia parte dei terreni in ZVN e parte in Zona non vulnerabile (di seguito ZNVN), dovrà chiedere la deroga per la totalità dei terreni aziendali situati in ZVN.

#### 2.3 Modalità di accesso alla deroga di aziende con terreni appartenenti ai territori di due regioni

Nel caso di un'azienda che abbia terreni in ZVN in Regione Lombardia e terreni in ZVN in un'altra regione in cui non vige il regime di deroga, l'azienda dovrà richiedere la deroga per la sola parte di terreni compresi nella regione alla quale è stata concessa.

#### 2.4 Modalità di accesso alla deroga di imprese con terreni appartenenti ai territori di due regioni in cui vige la deroga

Nel caso di un'impresa che abbia terreni in ZVN in Regione Lombardia e terreni in ZVN di una regione confinante, in cui vige il regime di deroga, l'impresa potrà richiedere la deroga nei seguenti modi:

- 1) Nel caso l'impresa abbia due o più aziende ricadenti integralmente in regioni diverse dovrà presentare domande distinte per ciascuna azienda alla Regione competente per territorio;
- 2) Nel caso l'impresa sia costituita da un'unica azienda ricadente a scavalco su Regioni confinanti dovrà presentare domanda alla Regione nella quale ricade il centro aziendale inteso come sede degli stabilimenti di produzione o prevalenza delle superfici.

#### 2.5 Modalità di accesso alla deroga di aziende senza allevamento ma utilizzatrici di effluenti

La deroga è applicabile anche a questo tipo di aziende alle medesime condizioni previste ai punti 2.2, 2.3, 2.4 e qualora acquisiscano gli effluenti tramite contratto di valorizzazione ai sensi del Programma d'Azione per le zone vulnerabili approvato con DGR 2208 del 14/09/2011.

#### 2.6 Possibilità di accesso alle deroga di aziende con impianto di biogas e/o di riduzione dell'azoto

Si possono distinguere tre casi:

- A. impianto centralizzato che ritira gli effluenti da soci conferenti e restituisce ai medesimi il digestato e/o la frazione chiarificata sottoposta a trattamento di riduzione dell'azoto nella quota spettante. Il titolare di un'eventuale richiesta di deroga sarà il singolo socio conferente. Il gestore dell'impianto farà la comunicazione prevista dal PdA regionale in cui specifica le quantità ritirate e quelle riconsegnate a ciascun socio conferente.
- B. impianto appartenente ad un'azienda agricola che ritira anche effluenti da altri allevatori conferenti e distribuisce il digestato e/o la frazione chiarificata sottoposta a trattamento di riduzione dell'azoto su terreni in propria conduzione. L'azienda che gestisce l'impianto ha titolo per un'eventuale richiesta di deroga.
- C. impianto centralizzato che ritira gli effluenti da aziende agricole con allevamento e cede il digestato e/o la frazione chiarificata sottoposta a trattamento di riduzione dell'azoto ad aziende agricole con o senza allevamento per l'utilizzazione agronomica. Saranno queste aziende agricole utilizzatrici del digestato e/o della frazione chiarificata sottoposta a trattamento di riduzione dell'azoto, che faranno la comunicazione prevista dal PdA regionale e sono titolate a presentare un'eventuale richiesta di deroga, secondo le procedure di cui ai punti precedenti.

### 3. Tipo di effluenti ammissibili alla deroga e tipi di trattamenti (Art 5 decisione)

Gli effluenti zootecnici che possono essere impiegati sui terreni delle aziende agricole in deroga sono i seguenti:

#### 3.1 Effluenti bovini

Possono essere impiegati:

- letami da stabulazione di bovini da latte e da carne;
- liquami di bovini da latte e da carne in forma tal quale;
- frazioni separate di liquami di bovini da latte e da carne: sia il chiarificato, sia il solido separato possono essere usati sui terreni in deroga;
- digestati da liquami bovini, anche in miscela con biomasse vegetali. L'accesso alla deroga è relativo alla quantità di N da effluenti bovini immesso nel digestore. Sia il digestato tal quale, sia le frazioni separate possono essere utilizzate sui terreni in deroga;

## Serie Ordinaria n. 4 - Giovedì 26 gennaio 2012

- chiarificati di liquami bovini a ridotto tenore di azoto per trattamenti di rimozione del medesimo (aerazione intermittente, strippaggio, ecc., con captazione dell'azoto rimosso in soluzioni concentrate). Per il calcolo del valore di N al campo si fa riferimento alla successiva tabella 1. Il valore del Fosforo verrà calcolato come P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> assumendo come standard per il calcolo il valore dell'Azoto al campo diviso per 2,5.

### 3.2 Effluenti suini

Possono essere impiegate:

- liquami suinicoli per la sola frazione chiarificata risultante dal trattamento di separazione solido liquido. La frazione chiarificata deve risultare da trattamenti di separazione che dimostrano di equilibrare il rapporto N/P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> a valori non inferiori a 2.5. Sono esclusi pertanto i vagli (rotanti, vibranti, a gravità), mentre sono inclusi separatori a vite elicoidale, separatori a rulli pressori, centrifughe, nastropresse. Le frazioni solide risultanti dal trattamento di separazione, previa stabilizzazione, devono essere esportate ed impiegate su terreni fuori dall'azienda in deroga;
- digestati da liquami suinicoli, anche in miscela con biomasse vegetali. L'accesso alla deroga è relativo alla quantità di N da effluenti suini immesso nel digestore. Sui terreni in deroga possono essere utilizzate solo le frazioni chiarificate tenuto conto, ai fini del limite previsto dalla deroga, del quantitativo fornito dagli effluenti immessi. Vanno sempre tenuti in considerazione i limiti di massima applicazione standard (MAS) che definiscono il fabbisogno colturale. Le frazioni solide risultanti dal trattamento di separazione, previa stabilizzazione, devono essere esportate ed impiegate su terreni fuori dall'azienda in deroga;
- chiarificati di liquami suinicoli a ridotto tenore di azoto per trattamenti di rimozione del medesimo (aerazione intermittente, strippaggio, ecc., con captazione dell'azoto rimosso in soluzioni concentrate).

Sia nel caso di trattamenti a carico di chiarificati derivanti da liquami tal quali, sia nel caso di chiarificati di liquami suini separati dopo la digestione anaerobica, si richiede la determinazione analitica della composizione dell'effluente in azoto e fosforo e la dichiarazione dei volumi di palabile e liquido.

Relativamente al trattamento di separazione S/L, dovrà essere effettuata un'analisi una tantum che attesti il conseguimento nella frazione chiarificata del rapporto N/P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> >2.5 e il mantenimento del separatore in condizioni ottimali di funzionamento. L'analisi andrà ripetuta nei casi in cui vi siano modifiche della tipologia di stabulazione e/o della categoria di suini allevata (es. passaggio da ciclo chiuso a ingrasso), vale a dire in tutti i casi in cui si ha quella che nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è chiamata "modifica sostanziale". Per i trattamenti ulteriori, volti alla riduzione del contenuto di azoto e/o di fosforo, dovranno essere condotte invece analisi periodiche del contenuto dei due elementi nelle varie frazioni risultanti.

### 3.3 Effluenti misti

Nel caso di un'impresa agricola con allevamenti sia di suini che di bovini e con gestione/stoccaggio degli effluenti comune, overossia mista, l'effluente complessivamente prodotto viene equiparato all'una o all'altra tipologia richiamate ai precedenti punti 3.1 e 3.2 in funzione dell'ottenimento o meno del previsto rapporto N/P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> a valori non inferiori a 2.5. In caso di netta prevalenza (almeno 70%) di una tipologia di effluente rispetto all'altra, l'effluente è complessivamente ricondotto alla tipologia prevalente. Negli altri casi con composizione più equilibrata dell'effluente complessivamente prodotto, dovrà essere effettuata un'analisi una tantum che attesti il conseguimento nella frazione chiarificata del rapporto N/P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> >2.5. Nel caso in cui tale rapporto non sia raggiunto l'effluente è assimilato a quello suino (punto 3.2), nel caso il rapporto sia raggiunto l'effluente è assimilato a quello bovino (punto 3.1).

Nel caso invece di impresa agricola con allevamenti di suini e/o bovini e altri tipologie di animali (polli, galline, conigli, ecc.) e con gestione/stoccaggio degli effluenti comune, overossia mista, l'effluente complessivamente prodotto non è ammissibile alla deroga.

### 3.4 Stabilizzazione della frazione solida risultante dal trattamento di separazione di liquami suinicoli

Il risultato può essere raggiunto con una conformazione del cumulo tale da favorire la sua aerazione naturale. La stabilizzazione deve essere fatta sia per le frazioni solide derivanti da liquami tal quali sia per quelle derivanti da liquami digeriti anaerobicamente.

### 3.5 Destinazione delle frazioni solide separate da liquami suinicoli tal quali o digeriti anaerobicamente

Il prodotto palabile che risulta dalla separazione dei liquami suinicoli tal quali o digeriti anaerobicamente e dalla stabilizzazione successiva, non può essere applicato sui terreni dell'azienda agricola beneficiaria della deroga, ma deve essere portato fuori, su terreni di aziende agricole terze, preferibilmente caratterizzati da suoli a basso contenuto di sostanza organica. La localizzazione degli stessi è contenuta nella carta tematica disponibile per la lettura sul sito: [www.ersaf.lombardia.it](http://www.ersaf.lombardia.it).

Unica eccezione all'obbligo di esportazione fuori azienda del solido separato si ha nel caso di azienda suinicola che abbia parte dei terreni in ZNVN e parte in ZVN. In questo caso la frazione solida potrà essere utilizzata sui terreni in ZNVN, e pertanto non compresi nella deroga, dell'azienda stessa.

In tutti gli altri casi l'esportazione dovrà essere oggetto di un contratto di cessione nei confronti di azienda terza.

### 3.6 Destinazione delle frazioni chiarificate sottoposte a trattamenti di riduzione del tenore di azoto

Tali frazioni chiarificate a basso tenore di azoto possono essere destinate ai terreni in deroga solo se il suolo non è salino o è a bassa salinità. A tal fine il beneficiario della deroga deve ogni 4 anni misurare la conducibilità elettrica sugli appezzamenti cui è destinato il chiarificato. Tale misurazione, inserita nel sistema informativo entro il 15 febbraio 2015, dovrà essere effettuata secondo le modalità stabilite dalla Regione e la documentazione comprovante dovrà essere conservata in azienda.

### 3.7 Notifica alla Regione Lombardia delle informazioni relative ai trattamenti

Le informazioni relative ai trattamenti sono inserite nel PUA o piano di fertilizzazione e sono presentate, tramite il sistema informativo regionale, per il primo anno, entro il mese di giugno 2012 e, se ci sono variazioni significative, entro il giugno di ogni anno successivo.

Tali informazioni riguardano le caratteristiche dell'impianto di trattamento, il tipo di trattamento realizzato, il quantitativo di effluente

inviato al trattamento, il quantitativo, composizione e destinazione della frazione solida, al quantitativo e composizione dell'effluente trattato, le stime delle perdite gassose.

#### 4. Gestione dei terreni in ZVN per le aziende in deroga (Art. 7 della decisione)

##### 4.1 Definizione della superficie aziendale su cui calcolare il 70% dei terreni da destinare alle "colture da deroga".

Entrano in deroga, e quindi nel calcolo del 70% di terreni con colture ad elevata asportazione e lungo periodo di crescita, le superfici classificate come SAU. Non sono invece da considerare le superfici computate nella SAT, che non sono SAU, come ad esempio le superfici ad arboricoltura da legno.

##### 4.2 Apporto massimo di azoto da effluenti di allevamento sull'intera azienda agricola in deroga

L'apporto massimo di azoto da effluenti di allevamento per l'azienda in deroga si calcola moltiplicando gli ettari di SAU dell'azienda per il quantitativo di N da effluenti zootecnici ammessi per ogni ha e per ogni anno (tale valore non può essere superiore a 250 kg). Esempio: SAU azienda in deroga = 10 ha (di cui almeno 7 a colture a elevata richiesta di N).

Massimo apporto di N da effluenti ammessi alla deroga): 250 kg N/ha/anno x 10 ha SAU= 2500 kg N/anno.

Questo valore corrisponde al quantitativo teorico massimo apportabile in quanto il quantitativo reale dipende dai limiti di massima applicazione standard (MAS) specifici per ogni coltura praticata.

##### 4.3 Aspetti relativi al dosaggio di digestati risultanti da trattamenti misti di liquami bovini e/o suini con aggiunta eventuale di biomasse vegetali.

L'innalzamento del quantitativo di N da 170 a 250 kg/ha/anno vale per la quota di N zootecnico. La restante quota di N di origine vegetale va ad integrazione, nel rispetto dei MAS e dei coefficienti di efficienza riportati nelle tabelle dei PdA.

##### 4.4 Pratiche colturali da rispettare

1. I prati temporanei debbono essere arati in primavera. Inoltre:
  - a) una coltura a elevato grado di assorbimento di azoto deve essere seminata entro due settimane dall'aratura della superficie prativa;
  - b) i fertilizzanti non possono essere applicati nell'anno di aratura dei prati permanenti medesimi.
2. I prati temporanei e permanenti devono comprendere al massimo il 50% di leguminose o di altre colture in grado di fissare l'azoto atmosferico. Quest'ultima condizione apre la strada ad un possibile inserimento della medica al terzo anno tra le colture in deroga. E' da ritenere infatti che un prato temporaneo a medica, qualora dopo i primi due anni di impianto presenti una composizione floristica con prevalenza di graminacee, possa essere inserito tra le colture da deroga.
3. il mais a maturazione tardiva deve essere raccolto interamente. Ciò significa che al raccolto della granella deve seguire l'asportazione dal campo degli stocchi e degli altri residui colturali;
4. l'erbaio invernale, quale loglio, orzo, triticale o segale, deve essere seminato entro due settimane dal raccolto del mais o del sorgo e deve essere raccolto non prima di due settimane dalla semina del mais o del sorgo;
5. l'erbaio estivo, quale mais, sorgo, setaria o panico, deve essere seminato entro due settimane dal raccolto dei cereali vernini e deve essere raccolto non prima di due settimane dalla semina dei cereali vernini.

Oltre all'erbaio estivo possono essere previste seconde colture come il mais da granella a ciclo breve o medio (classi FAO da 300 a 500), qualora il cereale autunno vernino che lo precede venga raccolto entro la prima decade di giugno.

#### 5. Il piano di fertilizzazione (il PUA) e la sua gestione amministrativa (art.6 della decisione)

Il piano di fertilizzazione dovrà contenere le informazioni previste nell'art. 6 della Decisione Comunitaria che sostanzialmente coincidono con quelle richieste dagli attuali PUA. Il sistema informativo regionale mette a disposizione un piano di fertilizzazione o PUA da compilare da parte delle imprese aderenti alla deroga.

L'azienda in deroga deve tenere disponibile in azienda l'autorizzazione al prelievo idrico o la documentazione che dispone la fornitura e uso dell'acqua d'irrigazione. Nel caso l'apporto idrico sia fornito alle colture da presenza di falde a contatto con gli apparati radicali (falde ipodermiche) occorre predisporre e tenere in azienda le mappe indicanti la presenza di tali falde (vedi punto 5.6).

La compilazione e la conservazione in azienda del registro delle fertilizzazioni, anch'esso un obbligo previsto dal comma 5, art.6, della decisione, (con le medesime modalità previste da Programma d'Azione per tutte le aziende in deroga o non in deroga). Le aziende in deroga devono provvedere a registrare gli interventi di fertilizzazione entro 7 giorni dall'effettuazione.

Il divieto invernale di spandimento inizia il 1 novembre di ogni anno e termina in analogia con quanto previsto, con specifico decreto del Direttore Generale Agricoltura, per tutte le altre imprese coinvolte nel divieto invernale di spandimento.

##### 5.1 Redazione e presentazione annuale del piano di fertilizzazione o PUA.

Considerato che di norma i fascicoli aziendali e la ripartizione colturale sono definiti dalle imprese agricole in coerenza con la presentazione della domanda unica (ai sensi del Reg. CE 79/2009) il richiedente la deroga potrà redigere un piano inizialmente a carattere previsionale che potrà essere aggiornato nei mesi successivi. In sede di prima applicazione della deroga il Piano di fertilizzazione (PUA) potrà essere aggiornato non oltre il mese di giugno 2012, anche per consentire la verifica amministrativa di ammissibilità alla deroga. Eventuali successive variazioni potranno essere inserite nel sistema informativo che segnalerà i casi in cui la variazione introdotta comporti una possibile incoerenza rispetto ai vincoli posti dalla deroga.

## Serie Ordinaria n. 4 - Giovedì 26 gennaio 2012

**5.2 Efficienza dell'azoto degli effluenti zootecnici in deroga.**

La dimostrazione del conseguimento delle efficienze del 65% per i liquami e del 50% per l'effluente solido (punto 8 Art 6), avverrà tramite:

- Piano di fertilizzazione nel quale vengono poste le efficienze del 65% per i liquami e del 50% per l'effluente solido e gli apporti di fertilizzanti chimici sono calcolati di conseguenza, una volta stabilite le asportazioni della coltura;
- Calendario di spandimento idoneo, concentrando gli apporti nel periodo primaverile e comunque durante la stagione di crescita (per liquame). In particolare i 2/3 degli effluenti dovranno essere utilizzati entro il 30 giugno di ogni anno mentre il restante 1/3 dovrà essere utilizzato entro il 1 novembre dell'anno stesso.
- Metodi di spandimento a bassa emissione di azoto.

**5.3 Indicazioni sulle tecniche di spandimento a bassa emissione di Azoto per liquami e per letami.**

Le tecniche da adottare sono quelle già classificate come BAT nei documenti comunitari (BREF, 2003) e dell'UNECE e che si sono dimostrate applicabili nella realtà del bacino padano-veneto:

- per i letami e le frazioni solide separate: spandimento superficiale e interrimento entro le 24 ore (ad eccezione del letame sparso sui prati);
- per i liquami tal quali, i digestati e le frazioni chiarificate:
  - I. applicazione di miscele di liquami con acque irrigue (fertirrigazione) da attuarsi con dispositivi di aspersione (barre, pivot), con tecniche di microirrigazione a goccia o mediante immissione controllata nelle acque di irrigazione;
  - II. spandimento a raso per bande;
  - III. spandimento superficiale a bassa pressione seguito da aratura (entro le 24 ore);
  - IV. iniezione profonda (max 25 cm) o per scarificazione a solco aperto o iniezione superficiale con chiusura del solco o epicatura in concomitanza.

**5.4 Prescrizione relativa agli apporti di Fosforo**

L'apporto di fosforo non deve essere superiore al fabbisogno della coltura in modo che le dotazioni di fosforo del terreno non siano aumentate. Tale risultato è ottenuto con l'applicazione di effluenti che abbiano un rapporto N/P2O5 uguale o superiore a 2,5 come nel caso di:

- applicazione di liquami bovini tal quali o digeriti anaerobicamente o separati nelle due frazioni solida e chiarificata. Quest'ultima può essere anche soggetta a trattamenti di riduzione del tenore di azoto;
- parte chiarificata di liquami suinicoli, anche ottenuta dopo digestione anaerobica (DA) e anche sottoposta a trattamenti di riduzione del tenore di azoto e la cui frazione solida deve essere esportata come precisato ai punti 3.2 e 3.3.

Non è ammessa l'applicazione di fosforo alle colture sotto forma di fertilizzanti chimici.

**5.5 Calcolo del contenuto di Azoto e di Fosforo negli effluenti**

La decisione della Commissione, al comma 4b dell'art 6, obbliga le imprese ad inserire nel piano di fertilizzazione il "calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente zootecnico prodotto nell'azienda in deroga".

Le modalità di calcolo di questi due valori si differenziano a seconda che si tratti di effluenti suini o bovini.

Effluenti bovini

- Effluenti bovini tal quali o sottoposti a digestione anaerobica

Per il calcolo del valore di azoto al campo si fa riferimento alle tabelle standard del Programma d'Azione regionale. Il contenuto di fosforo si esprime come P2O5, e si assume, come standard per il calcolo, il valore dell'N al campo diviso per 2,5.

- Effluenti bovini sottoposti a trattamenti

La decisione della Commissione ammette l'uso di effluenti bovini trattati (lettera h dell'art 2: definizioni) ma non pone espressamente obblighi di analisi. Per il calcolo del valore di azoto al campo, così come si ripartisce nelle diverse frazioni risultanti dai trattamenti, si può fare riferimento ai valori riportati nella tabella 1.

Per il calcolo del fosforo nelle diverse frazioni risultanti dai trattamenti non esistono, invece, tabelle standard di riferimento.

Limitatamente al trattamento di separazione Solido/Liquido non si ritiene necessaria l'effettuazione dell'analisi del fosforo.

In caso di trattamenti ulteriori, volti alla riduzione del contenuto di azoto e/o di fosforo, vale invece l'obbligo di analisi periodiche, così come stabilito più avanti per i suini.

Effluenti suinicoli

- Effluenti suinicoli tal quali o sottoposti a digestione anaerobica

Per il calcolo del valore di azoto al campo si fa riferimento alle tabelle standard del Programma d'Azione regionale. Il contenuto di fosforo si esprime come P2O5, e si assume, come standard per il calcolo, il valore dell'azoto al campo diviso per 1,5

- Effluenti suinicoli sottoposti a trattamenti

La decisione della Commissione pone obblighi per gli effluenti suinicoli sottoposti a trattamento. Al comma 2 art 5 è riportato che le "AC definiscono le metodologie per verificare la composizione dell'effluente trattato, le variazioni della composizione, e l'efficienza del trattamento per ogni azienda in deroga". Al comma 3 art. 9 è riportato che le "AC dispongono perché l'effluente trattato e le frazioni solide derivanti dal trattamento dell'effluente siano analizzate in merito al loro contenuto di azoto e fosforo". In prima applicazione, il calcolo del valore di azoto al campo, così come si ripartisce nelle diverse frazioni risultanti dai trattamenti, sarà determinato utilizzando i valori riportati nella tabella 2.

Per il calcolo del Fosforo nelle diverse frazioni risultanti dai trattamenti non esistono, invece, tabelle standard di riferimento.

Limitatamente al trattamento di separazione Solido/Liquido l'impresa dovrà verificare, con un'analisi una tantum il conseguimento nella frazione chiarificata del rapporto N/P2O5 >2.5 e mantenere il separatore in condizioni ottimali di funzionamento. L'analisi andrà ripetuta nei casi in cui cambi la tipologia di stabulazione e/o la categoria di suini allevata (es. passaggio da ciclo chiuso

a ingrasso), vale a dire in tutti i casi in cui si ha quella che nella Autorizzazione Integrata Ambientale (Direttiva IPPC) è chiamata "modifica sostanziale".

Per i trattamenti ulteriori, volti alla riduzione del contenuto di azoto e/o di fosforo, si impongono invece analisi periodiche del contenuto dei due elementi nelle varie frazioni risultanti.

#### **5.6 Mappe a supporto della dichiarazione, che le acque sotterranee sono a contatto con la zona radicale (falda ipodermica)**

La dichiarazione deve essere fatta dal soggetto richiedente la deroga. Per la individuazione della falda ipodermica si può usare la specifica cartografia messa a disposizione da Ersaf che supporta l'azienda nella individuazione delle aree con falda acquifera superficiale compresa in un intervallo 0 -2 metri. Tutto quello che rientra in questo intervallo può essere considerato a contatto con l'apparato radicale.

#### **5.7 Analisi del terreno da effettuare da parte delle aziende (dell'azoto e del fosforo dei terreni e della conducibilità elettrica)**

Presso ogni azienda devono essere disponibili i risultati delle analisi relative al contenuto di fosforo e azoto nel suolo. Il campionamento e le analisi sono effettuati, secondo quanto previsto al successivo punto 5.8, entro il 1 giugno dell'anno in cui si effettuano le analisi e almeno una volta ogni 4 anni.

Tenuto conto della data entro la quale vanno effettuati i campionamenti (1 giugno), l'azoto richiamato all'art 6 comma 7 può essere determinato solo come azoto totale del terreno. Il fosforo invece viene determinato come fosforo assimilabile P2O5 Olsen.

Per quanto riguarda la conducibilità elettrica dei suoli essa può essere determinata in estratto a pasta satura, oppure in estratto acquoso con rapporto suolo/acqua pari a 1:2 (punto (m) art.2 della decisione). Tale determinazione è necessaria solo nei casi in cui si voglia utilizzare effluente trattato (suinicolo) con rimozione dell'azoto su suoli non salini o a bassa salinità. Ersaf mette a disposizione la cartografia delle zone a rischio di salinizzazione. In tali aree è necessario che le imprese che intendono applicare gli effluenti di cui sopra effettuino ogni quattro anni l'analisi della conducibilità elettrica delle parcelle destinarie dell'applicazione.

I dati relativi alle analisi devono essere inseriti nel sistema informativo entro il 15 febbraio 2015, secondo le modalità stabilite dalla Regione e la relativa documentazione comprovante (certificato di analisi, ecc.) deve essere conservata in azienda.

#### **5.8 Modalità di campionamento per le analisi dei terreni**

Il campionamento per le determinazioni di cui all'art. 6 - comma 7 sarà effettuato per lo strato arato, per convenzione definito come 0-30 cm.

Una volta individuato l'area omogenea sotto il profilo pedologico e dell'avvicendamento colturale sulla quale effettuare il campionamento (almeno un'analisi ogni 5 ha), si deve procedere a comporre il campione dello strato arato (0-30 cm) miscelando almeno 5 sub campioni raccolti con il classico schema a X o a W. Protocolli operativi di dettaglio saranno predisposti da Ersaf.

### **6. Modalità di trasporto degli effluenti e documentazione necessaria**

La decisione della Commissione distingue tra:

- "trasporto di effluenti zootecnici", anche in forma di digestato, tra le aziende agricole;
- "trasporto di effluenti suinicoli trattati con o senza rimozione dell'N" tra le aziende agricole.

1. "trasporto di effluenti zootecnici": comprende il trasporto di effluenti bovini tal quali (anche digeriti anaerobicamente da soli o in miscela con biomasse) e loro frazioni separate; effluenti suinicoli tal quali (anche digeriti anaerobicamente da soli o in miscela con biomasse).

Per trasporti a distanze inferiori a 30 km è necessaria la documentazione prevista dal Programma d'Azione regionale cioè un documento di trasporto con le seguenti informazioni: luogo di origine e destinazione del materiale trasportato e quantitativo di effluente trasportato. Inoltre deve essere presente un documento/dichiarazione indicante il quantitativo di azoto e fosforo presente nell'effluente. Per quanto riguarda il fosforo il documento può basarsi su valori standard desunti dalla bibliografia, dagli archivi di dati analitici del CRPA e di altri Istituti di ricerca.

Nel caso in cui il trasporto sia superiore ai 30 km, è richiesto in aggiunta a quanto sopra anche una registrazione del percorso con sistema di posizionamento geografico.

Copia di ogni registrazione con sistema di posizionamento geografico deve essere conservata presso l'azienda agricola.

2. "trasporto di effluenti suinicoli trattati con o senza rimozione dell'N": è da intendersi il trasporto di frazioni liquide separate di liquami suinicoli, con o senza trattamento di rimozione dell'N, e le relative frazioni solide separate..

Per trasporti a distanze inferiori a 30 km è necessaria la seguente documentazione: un documento di trasporto con le seguenti informazioni: luogo di origine e destinazione del materiale trasportato e quantitativo di effluente trasportato. Inoltre il trasporto di queste frazioni fuori azienda deve essere accompagnato dal certificato di analisi del contenuto di azoto e fosforo eseguito da un laboratorio riconosciuto. Si ritiene che sia sufficiente un certificato di analisi eseguito "una tantum" e ripetuto in tutti i casi in cui cambia la tipologia di stabulazione e/o la categoria di suini allevata (es. passaggio da ciclo chiuso a ingrasso), vale a dire in tutti i casi in cui si ha quella che nell'AlA è chiamata "modifica sostanziale".

Nel caso in cui il trasporto sia superiore ai 30 km, è richiesto in aggiunta a quanto sopra anche una registrazione del percorso con sistema di posizionamento geografico. Copia di ogni registrazione con sistema di posizionamento geografico deve essere conservata presso l'azienda agricola

### **7. Presentazione della domanda di accesso alla deroga**

La presentazione della domanda di accesso alla deroga avviene in raccordo con la "Procedura gestione nitrati" del SIARL e a seguito di precedente presentazione della "Comunicazione nitrati" prevista dal Programma di Azione regionale. Le domande possono essere presentate entro il 15 febbraio di ogni anno.

## Serie Ordinaria n. 4 - Giovedì 26 gennaio 2012

La domanda può essere presentata esclusivamente tramite la compilazione del modello informatizzato, predisposto da Regione Lombardia e messo a disposizione sul portale <https://ilportaledelleimpreseagricole.servizirl.it>, nella sezione Processi\_Deroga.

L'impresa agricola richiedente la deroga conserva copia della domanda presentata e del piano di fertilizzazione.

Non è prevista la presentazione di documentazione cartacea, salvo quella che deve essere tenuta in azienda a disposizione per gli eventuali controlli in loco.

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nel piano di fertilizzazione sono resi ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47, e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà".

Il sistema informativo rilascia una ricevuta di ricevimento della domanda che ha valore di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

### 7.1 Come presentare la domanda

La domanda può essere presentata direttamente dall'impresa agricola, seguendo le procedure sotto indicate, oppure può essere presentata per il tramite di un tecnico o di una CAA a ciò appositamente delegato.

Fasi dell'inoltro della domanda:

- Il fascicolo aziendale deve essere costituito ed eventualmente aggiornato sul Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL) prima di inserire l'adesione on-line alla deroga sul Portale delle Imprese Agricole;
- accedere al sito <https://ilportaledelleimpreseagricole.servizirl.it>, nella sezione Processi\_Deroga;
- e credenziali di login e password e le profilazioni sono le stesse rilasciate per l'accesso al SIARL.

I dati proposti durante la compilazione della domanda sono correlati con le informazioni certificate contenute nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell'ambito del SIARL;

L'impresa agricola (come definita al precedente punto 2.1) dovrà:

- compilare on-line la domanda di adesione alla deroga, e selezionare, se presenti, i codici allevamento per i quali intende beneficiare della stessa. Nel sottoscrivere la domanda l'impresa accetta e s'impegna a rispettare gli obblighi previsti dalla decisione di deroga;
- stampare domanda e firmarla in originale;
- conservare presso la sede dell'impresa agricola richiedente la copia cartacea della domanda opportunamente firmata, del Piano di fertilizzazione e tutta la documentazione cartacea richiamata nelle presenti disposizioni attuative.

Il Sistema informativo rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che coincide con l'avvio del procedimento, e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Regione Lombardia;

## 8. Controlli

Sono previsti controlli di natura amministrativa, ispezioni in loco alle aziende, ispezioni in loco sui trasporti (art 11 Decisione).

### 8.1 Controlli amministrativi

L'istruttoria amministrativa della domanda e del piano di fertilizzazione o PUA è realizzata sulla totalità delle domande e dei Piani di fertilizzazione presentati con la finalità di accertare il rispetto, da parte delle imprese richiedenti la deroga, delle condizioni di cui agli art. 5, 6, 7 della Decisione comunitaria.

Il sistema informativo effettua un controllo incrociato dei dati dichiarati dal richiedente con le banche dati che supportano il sistema informativo (Anagrafe zootecnica, fascicolo aziendale dell'impresa agricola, banca dati del catasto terreni, ecc.) e verifica che il piano di fertilizzazione sia conforme ai vincoli imposti dalla decisione di deroga.

Al termine delle verifiche il sistema informativo rilascia un esito di conformità o di non conformità alla deroga che comporta l'ammissibilità o la non ammissibilità alla deroga stessa.

L'esito dell'istruttoria è rilasciato a sistema e vale da comunicazione al richiedente.

Nel 2012, primo anno di applicazione della deroga, l'istruttoria si conclude entro il mese di giugno al termine della fase di presentazione dei Piani di fertilizzazione o PUA, da parte delle aziende agricole che hanno presentato domanda di adesione alla deroga entro il 15 febbraio 2012.

### 8.2 Controlli in loco sulle aziende

A seguito della presentazione delle domande verrà predisposto un programma di controlli in loco presso l'azienda basato su un'analisi di rischio e sui risultati di precedenti controlli. I controlli dovranno interessare almeno il 5% delle aziende agricole a cui è stata accordata la deroga, il campione è estratto dalla DGA.

In ottemperanza al decreto regionale 5872 del 27/6/2011 (DG Sistemi verdi - Valutazione di incidenza del PdA regionale) il controllo dovrà essere effettuato su almeno il 5% delle aziende che ricadono, anche parzialmente, nei Siti della Rete Natura 2000 avendo cura garantire la copertura di tutti i siti interessati. In ogni caso il numero di aziende assoggettate a controllo non sarà inferiore a 5. I risultati dei controlli saranno comunicati ai rispettivi Enti gestori.

Il controllo in loco viene eseguito dalle Province.

Per le aziende estratte, il controllo in loco include le verifiche amministrative e tecniche volte a verificare il rispetto delle condizioni previste dagli art. 5, 6, 7 della Decisione comunitaria.

Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della Provincia.

### 8.3 Controlli in loco sui trasporti di effluente

Il controllo riguarda almeno l'1% dei trasporti tra le aziende agricole. La DGA, sulla base delle informazioni acquisite tramite il Piano di fertilizzazione o PUA, procederà alla selezione delle domande da sottoporre a controllo. La selezione avverrà a seguito di un'analisi di rischio e dell'esito dei controlli di cui al punto 8.1. Dovrà riguardare almeno la verifica dei documenti di accompagnamento, l'origine e la destinazione dell'effluente nonché il suo campionamento.

## 9. Esito dei controlli e comunicazioni

Il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi stabiliti dalla Decisione della Commissione rilevato a seguito di controllo amministrativo delle richieste comporta la mancata ammissione dell'impresa agricola richiedente alla deroga. Il richiedente viene informato con le modalità indicate al precedente punto 8.2.

Il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi stabiliti dalla Decisione della Commissione rilevato a seguito di controllo in loco presso l'azienda beneficiaria di deroga comporta la pronuncia della decadenza dal regime di deroga cui l'azienda era stata ammessa a seguito di controllo amministrativo positivo.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dagli art. 5, 6, 7 della Decisione comunitaria, verificato a seguito di controlli in loco, comporta per l'azienda l'impossibilità di aderire alla deroga per l'anno successivo al controllo.

Nel caso di controllo in loco il richiedente è informato dalla Amministrazione Provinciale che adotta la seguente procedura di comunicazione della decadenza.

La procedura di decadenza dal regime di deroga, prevede l'invio all'interessato del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni il provvedimento assume carattere definitivo.

Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il riesame dei presupposti della decadenza è da compiersi entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni mediante accertamento (ad esempio: verifica documentale, sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato).

Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all'interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento:

- il provvedimento definitivo di decadenza dal regime di deroga,

oppure:

- la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza.

## 10. Rinuncia dagli impegni

La rinuncia alla domanda di adesione alla deroga è possibile in qualsiasi momento.

La rinuncia deve essere presentata a Sistema informativo tramite una specifica domanda.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda le parti della domanda che presentano irregolarità.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

## 11. Sanzioni

La Decisione comunitaria non prevede specifiche sanzioni a carico delle aziende inadempienti. La decisione sulla deroga comunque è applicata in stretta connessione col Programmi d'Azione regionali che non prevede sanzioni specifiche. Si fa riferimento, qualora sussista la necessità e fino alla revisione della normativa regionale, alle sanzioni generali previste dal D.lgs 152 del 3 aprile 2006.

## 12. Ricorsi

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Direzione Generale Agricoltura e dalle Provincia è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

- contestazioni per mancato accoglimento della domanda:

contro il mancato accoglimento della domanda l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

- contestazioni per provvedimenti di decadenza:

contro i provvedimenti di decadenza, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario

Serie Ordinaria n. 4 - Giovedì 26 gennaio 2012

**Tabella 1** ripartizione dei volumi e dell'azoto al campo tra le frazioni risultanti da diverse linee di trattamento di liquami bovini (elaborazione CRPA)

<b>- Bovini</b>						
<b>Tipo di trattamento</b>	<b>Perdite percentuali di azoto</b>		<b>Ripartizione percentuale dell'azoto tra le due frazioni</b>		<b>Ripartizione percentuale del volume tra le due frazioni</b>	
	<b>Perdite N rispetto all'N escreto (%)*</b>	<b>Perdite relative a N standard al campo senza trattamenti (%)**</b>	<b>N nella frazione solida (%)</b>	<b>N nella frazione liquida (%)</b>	<b>Volume frazione solida (%)</b>	<b>Volume frazione liquida (%)</b>
1. Stoccaggio a 120-180 giorni del liquame tal quale						
- efficienza media	28	0		100		100
- efficienza massina						
2. Separazione frazioni solide grossolane (separatore cilindrico rotante) + stoccaggio						
- efficienza media	28	0	30	70	24	76
- efficienza massina	31	4	35	65	32	68
3. Separazione frazioni grossolane (separatore cilindrico rotante) + ossigenazione del liquame + stoccaggio						
- efficienza media	42	19	37	63	24	76
- efficienza massina	48	28	46	54	32	68
4. Separazione frazioni solide grossolane (separatore a compressione elicoidale) + stoccaggio						
- efficienza media	28	0	20	80	14	86
- efficienza massina	31	4	25	75	20	80
5. Separazione frazioni grossolane (separatore a compressione elicoidale) + ossigenazione del liquame + stoccaggio						
- efficienza media	42	19	25	75	14	86
- efficienza massina	48	28	33	67	20	80
6. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga) + stoccaggio						
- efficienza media	28	0	30	70	20	80
- efficienza massina	38	14	30	70	25	75
7. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga) + ossigenazione della frazione liquida chiarificata + stoccaggio						
- efficienza media	42	19	37	63	20	80
- efficienza massina	46	25	34	66	25	75

\*) perdite da considerare per valori di Azoto escreto diversi da quelli standard di 191,6 kg/t pv x anno per vacche da latte; di 166,6 kg/t pv x anno per rimonta vacche da latte; di 101,4 kg/t pv x anno per vacche nutrici; di 116,6 kg/t pv x anno per bovini all'ingrasso.

\*\*) si fa riferimento al valore di N al campo riportato in tabella 1 ;

**Tabella 2 - Perdite di azoto volatile, in percentuale dell'azoto totale escretto, e ripartizione percentuale dell'azoto residuo tra frazioni liquide e solide risultanti da trattamenti di liquami suinicoli.**

I valori di azoto escretto da cui partire per il calcolo sono:

- 140,3 kg/t pv /anno nel caso di scrofe con suinetti fino a 30 kg di peso vivo;
- 152,7 kg/t pv / anno nel caso di suini in accrescimento e ingrasso.w

<i>Linee di trattamento</i>	<i>Perdite di azoto volatile</i>	<i>Partizione % dell'N netto al campo nelle frazioni separate</i>	
		Solide	Liquide
1. Stoccaggio a 120-180 giorni del liquame tal quale			
- efficienza media	28		100
- efficienza massima			
2. Separazione frazioni solide grossolane (vagliatura) + stoccaggio			
- efficienza media	28	6	94
- efficienza massima	31	13	87
3. Separazione frazioni grossolane (vagliatura) + ossigenazione del liquame + stoccaggio			
- efficienza media	42	8	92
- efficienza massima	48	16	84
4. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga e nastropressa) + stoccaggio			
- efficienza media	28	30	70
- efficienza massima	38	30	70
5. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga + nastropressa) + ossigenazione della frazione liquida chiarificata + stoccaggio			
- efficienza media	42	37	63
- efficienza massima	46	34	66
6. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga + nastropressa) + trattamento aerobico a fanghi attivi della frazione liquida chiarificata + stoccaggio			
- efficienza media	71	73	27
- efficienza massima	77	67	33